COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.10.2025
COM(2025) 593 final

2025/0312 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013 per quanto riguarda la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) n. 472/2013, adottato il 21 maggio 2013, istituisce un quadro strategico globale per affrontare le situazioni in cui gli Stati membri della zona euro a) si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria, con potenziali ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro, o b) richiedono o ricevono assistenza finanziaria. Nello specifico, il regolamento (UE) n. 472/2013 riguarda principalmente tre regimi. In primo luogo, tale regolamento conferisce alla Commissione il potere di sottoporre uno Stato membro della zona euro a sorveglianza rafforzata in caso di minacce alla sua stabilità finanziaria che potrebbero avere ripercussioni negative su altri Stati membri nella zona euro o qualora uno Stato membro della zona euro benefici di assistenza finanziaria precauzionale. Nell'ambito di tale sorveglianza, la situazione riguardante il bilancio dello Stato membro interessato è oggetto di un monitoraggio più attento e lo Stato membro è tenuto ad adottare misure volte ad affrontare le cause delle difficoltà, tenendo conto delle raccomandazioni risultanti dal quadro di governance economica dell'Unione. Infine, su richiesta della Commissione, lo Stato membro interessato può anche essere tenuto a fornire ulteriori informazioni relative al proprio settore finanziario. In secondo luogo, il regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce anche il quadro giuridico per i programmi di aggiustamento macroeconomico associati all'assistenza finanziaria del meccanismo europeo di stabilità (MES) o del Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), garantendo che siano adeguatamente allineati e sincronizzati con il quadro di governance economica dell'Unione. Il regolamento (UE) n. 472/2013 esonera lo Stato membro interessato dal presentare un programma di stabilità, che è invece integrato nel programma di aggiustamento macroeconomico. Inoltre lo Stato membro interessato è esonerato dal presentare relazioni quando è soggetto a una procedura per i disavanzi eccessivi nonché dal monitoraggio e dalla valutazione nell'ambito del semestre europeo, al fine di evitare sovrapposizioni e duplicazioni delle comunicazioni. In terzo luogo, il regolamento (UE) n. 472/2013 stabilisce le norme che disciplinano la sorveglianza post-programma, applicabili al termine di un programma di aggiustamento macroeconomico e fino al rimborso del 75 % dell'assistenza ricevuta.

Dall'adozione del regolamento (UE) n. 472/2013 nel 2013, il panorama normativo ha subito cambiamenti significativi. In particolare, il quadro di governance economica dell'Unione è stato riformato nel 2024 con l'adozione dei regolamenti (UE) 2024/1263 e (UE) 2024/1264 e della direttiva (UE) 2024/1265. La riforma ha introdotto nuovi concetti e modificato la struttura del quadro di governance economica dell'Unione. In particolare, i piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, introdotti dal regolamento (UE) 2024/1263, sono la pietra angolare della riforma del 2024. Essi hanno sostituito i programmi di stabilità e convergenza e i programmi nazionali di riforma, riunendo così gli impegni in materia di bilancio, di riforme e di investimenti di ciascuno Stato membro in un quadro comune. Data l'urgenza all'epoca per i colegislatori di concordare una riforma del quadro di governance

economica dell'UE, la Commissione non ha proposto modifiche di altri atti legislativi che fanno parte del quadro di governance economica dell'Unione.

Dal 2013 sono state apportate anche altre modifiche pertinenti all'applicazione del regolamento (UE) n. 472/2013. In particolare, la creazione del meccanismo di vigilanza unico (MVU) ha portato a una nuova ripartizione delle responsabilità in materia di vigilanza sugli enti creditizi. Inoltre dal 1º luglio 2013 il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF), creato dai paesi della zona euro come meccanismo temporaneo di risoluzione delle crisi nel giugno 2010, non può più concludere nuovi programmi di finanziamento.

È pertanto necessario garantire la coerenza tra il regolamento (UE) n. 472/2013 e il quadro riformato di governance economica dell'UE, nonché tenere conto degli sviluppi istituzionali intervenuti dal 2013.

Inoltre, dall'adozione del regolamento (UE) n. 472/2013 nel 2013, la Commissione ha acquisito preziose conoscenze ed esperienze per quanto riguarda l'attivazione sia della sorveglianza rafforzata quando uno Stato membro della zona euro beneficia di assistenza finanziaria precauzionale sia della sorveglianza post-programma quando uno Stato membro esce da un programma di aggiustamento macroeconomico. In particolare, l'esperienza ha dimostrato che l'attuale impostazione della sorveglianza rafforzata può avere un effetto dissuasivo sugli Stati membri che richiedono assistenza finanziaria precauzionale e può comportare l'applicazione di una sorveglianza supplementare anche se non giustificata. Analogamente, per quanto riguarda la sorveglianza post-programma, la Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 18/2021[1], ha individuato alcune carenze nell'efficacia della sorveglianza post-programma, tra cui la mancanza di priorità e di obiettivi chiari, nonché sovrapposizioni con altri processi di sorveglianza economica, come il semestre europeo. Le modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013, necessarie per tenere conto delle riforme del quadro di governance economica dell'UE e dei recenti sviluppi istituzionali, offrono inoltre l'opportunità di migliorare e perfezionare la sorveglianza rafforzata e la sorveglianza post-programma, integrando gli insegnamenti tratti e apportando miglioramenti mirati a garantirne l'efficacia nel tempo. In tal modo le modifiche proposte introdurranno diverse semplificazioni al regolamento (UE) n. 472/2013, snellendo così il più ampio quadro di governance economica dell'UE, riducendo l'onere amministrativo per gli Stati membri e contribuendo al programma di semplificazione della Commissione.

Alla luce di quanto precede, l'obiettivo della presente proposta è innanzitutto quello di garantire la coerenza tra il regolamento (UE) n. 472/2013 e il quadro riformato di governance economica dell'Unione. In secondo luogo, la proposta mira a tenere conto degli sviluppi istituzionali intervenuti dal 2013, anche per quanto riguarda la creazione del meccanismo di vigilanza unico e il fatto che il FESF non può più concludere nuovi programmi di finanziamento. In terzo luogo, alla luce dell'esperienza acquisita con l'applicazione del

[1] Relazione speciale n. 18/2021 della Corte dei conti europea: Sorveglianza attuata dalla Commissione sugli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico: uno strumento adeguato che va ottimizzato.

regolamento (UE) n. 472/2013, la proposta mira altresì a chiarire l'applicazione della sorveglianza rafforzata quando uno Stato membro la cui moneta è l'euro beneficia di assistenza finanziaria precauzionale, collegando esplicitamente la sua applicazione al sostegno precauzionale che richiede nuove misure politiche. Analogamente, la proposta mira a chiarire la finalità e l'ambito della sorveglianza post-programma, al fine di aumentarne la coerenza con il quadro riformato di governance economica dell'Unione, nonché di conseguire una razionalizzazione mirata, in modo da evitare una duplicazione degli obblighi di comunicazione.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

Le modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013 proposte sono coerenti con le disposizioni politiche vigenti nel settore d'intervento, tenuto conto dei cambiamenti significativi intervenuti nel panorama normativo dalla sua adozione nel 2013. Il quadro di governance economica dell'UE, entrato in vigore il 30 aprile 2024 a seguito delle modifiche del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio e dell'adozione del regolamento (UE) 2024/1263, introduce importanti modifiche relative all'attuazione del patto di stabilità e crescita e le modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013 proposte garantiscono la coerenza con tali cambiamenti. Nello specifico, le modifiche proposte tengono conto dell'introduzione del piano strutturale di bilancio di medio termine e dell'interazione con la procedura di sorveglianza rafforzata di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1263. Le modifiche proposte sono inoltre coerenti con la creazione del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La proposta di modifica del regolamento contribuirà al conseguimento delle finalità dell'agenda di semplificazione della Commissione volta a rafforzare la competitività e a salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali riducendo gli oneri normativi e semplificando la legislazione dell'UE, agevolandone così l'attuazione.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 136 prevede che, per contribuire al buon funzionamento dell'unione economica e monetaria e in conformità delle pertinenti disposizioni dei trattati, il Consiglio adotta, secondo la procedura pertinente tra quelle di cui agli articoli 121 e 126, misure concernenti gli Stati membri la cui moneta è l'euro, al fine di: a) rafforzare il coordinamento e la sorveglianza della disciplina di bilancio; b) elaborare, per quanto li riguarda, gli orientamenti di politica economica vigilando affinché siano compatibili con quelli adottati per l'insieme dell'Unione, e garantirne la sorveglianza. L'articolo 121, paragrafo 6, stabilisce che il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo la procedura legislativa ordinaria, possono adottare norme dettagliate per la sorveglianza multilaterale degli Stati membri.

L'articolo 136 e l'articolo 121, paragrafo 6, TFUE sono stati utilizzati come base giuridica del regolamento (UE) n. 472/2013, che sarebbe modificato dalla presente proposta.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

La stabilità economica e finanziaria della zona euro ha una dimensione unionale, in quanto le implicazioni degli squilibri macroeconomici e delle difficoltà finanziarie in uno Stato membro possono avere conseguenze per l'intera zona euro. Data l'interconnessione dell'economia europea, gli Stati membri, agendo da soli, non sarebbero in grado di affrontare adeguatamente le complessità e gli effetti di ricaduta dell'instabilità economica. Inoltre gli obiettivi delle modifiche, vale a dire garantire la coerenza con il quadro riformato di governance economica dell'UE e razionalizzare tale quadro, non possono essere conseguiti a livello degli Stati membri in quanto richiedono modifiche della legislazione dell'UE. La proposta rispetta pertanto il principio di sussidiarietà enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea (TUE).

- **Proporzionalità**

La proposta rispetta il principio di proporzionalità di cui all'articolo 5 TUE, in quanto mira ad aggiornare e a perfezionare il quadro esistente per la sorveglianza rafforzata, i programmi di aggiustamento macroeconomico e la sorveglianza post-programma, garantendo nel contempo che le misure proposte si limitino a quanto necessario per conseguire tali obiettivi. Le scelte politiche delineate nella proposta, come chiarire gli obiettivi della sorveglianza post-programma e rendere la sorveglianza rafforzata più reattiva ai rischi, sono concepite per affrontare le carenze e i limiti specifici individuati nel quadro attuale. Tali modifiche sono necessarie per conseguire gli obiettivi di prevenzione e correzione degli squilibri macroeconomici, garantendo la stabilità finanziaria della zona euro e promuovendo la convergenza economica. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire la coerenza del quadro di governance economica dell'UE e la semplificazione di tale quadro, in quanto si basa sulle strutture e sui processi esistenti e introduce adeguamenti mirati per affrontare sfide specifiche, quali la mancanza di obiettivi chiari per la sorveglianza post-programma e la necessità di regimi di sorveglianza più differenziati.

- **Scelta dell'atto giuridico**

L'articolo 121, paragrafo 6, TFUE prevede l'adozione di regolamenti. Pertanto un regolamento, volto a modificare il regolamento (UE) n. 472/2013, rappresenta lo strumento giuridico adeguato.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Nel febbraio 2020[2] e nel novembre 2022[3] sono state pubblicate valutazioni retrospettive del quadro di governance economica dell'UE, comprendenti anche una valutazione del regolamento (UE) n. 472/2013. La comunicazione della Commissione del febbraio 2020 era accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione[4].

Secondo la comunicazione della Commissione di febbraio 2020, il quadro per la sorveglianza degli Stati membri che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la stabilità finanziaria ha portato a una serie di miglioramenti e ha in generale funzionato bene. Ciononostante sono state sottolineate l'importanza di mantenere un'adeguata titolarità nazionale dei programmi e la persistenza di problemi di trasparenza e responsabilità. In particolare, il documento di lavoro dei servizi della Commissione ha rilevato che il regolamento (UE) n. 472/2013 ha consentito di preservare la stabilità finanziaria della zona euro, segnatamente stabilendo procedure relative ai programmi di aggiustamento macroeconomico. Tale documento ha inoltre evidenziato che il regolamento (UE) n. 472/2013 ha contribuito a un più stretto coordinamento delle politiche economiche e a una convergenza duratura degli Stati membri della zona euro assicurando la coerenza tra il normale ciclo di sorveglianza del semestre europeo e la sorveglianza rafforzata a norma del medesimo regolamento. Nella comunicazione del novembre 2022, la Commissione ha suggerito di apportare modifiche all'applicazione della sorveglianza post-programma, concentrando le attività di sorveglianza i) sulla valutazione della capacità di rimborso tenendo conto della situazione economica, di bilancio e finanziaria, ii) sul monitoraggio dell'attuazione delle riforme avviate nell'ambito del programma di aggiustamento e incompiute e iii) sulla valutazione della necessità di misure correttive in caso di incertezza quanto alla capacità di rimborso o alla continuità dell'accesso al mercato. È stato inoltre suggerito di collegare l'intensità della sorveglianza post-programma con le mutate priorità e la valutazione dei rischi.

La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 18/2021, ha rilevato che, sebbene la sorveglianza post-programma sia uno strumento adeguato, la sua efficienza è stata ostacolata da obiettivi poco chiari, dalla scarsa semplicità e dal fatto di non essere sufficientemente mirata all'attuazione. La relazione ha inoltre evidenziato la necessità di stabilire priorità e obiettivi più chiari nel quadro della sorveglianza post-programma, nonché di una riduzione degli oneri amministrativi e delle sovrapposizioni con altri processi di sorveglianza economica, come il semestre europeo.

[2] Comunicazione della Commissione del 5 febbraio 2020, "Riesame della governance economica - Relazione riguardante l'applicazione dei regolamenti (UE) n. 1173/2011, (UE) n. 1174/2011, (UE) n. 1175/2011, (UE) n. 1176/2011, (UE) n. 1177/2011, (UE) n. 472/2013 e (UE) n. 473/2013 e l'adeguatezza della direttiva 2011/85/UE" (COM(2020) 55 final).

[3] Comunicazione sugli orientamenti per una riforma del quadro di governance economica dell'UE (COM(2022) 583 final).

[4] SWD(2020) 210 final.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

A seguito dell'adozione del regolamento (UE) n. 472/2013 nel 2021, la Corte dei conti europea ha pubblicato la relazione speciale n. 18/2021 sulla sorveglianza da parte della Commissione degli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico. La relazione raccomandava di razionalizzare e migliorare l'ambito e la procedura della sorveglianza post-programma al fine di evitare duplicazioni delle comunicazioni e limitare l'onere amministrativo a carico delle autorità degli Stati membri.

Nell'ambito del comitato economico e finanziario (CEF) e del gruppo di lavoro "Eurogruppo" la Commissione e gli Stati membri hanno discusso sui principali elementi delle modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013 e gli Stati membri si sono dichiarati disposti a esaminare le proposte di semplificazione che sarebbero state presentate dalla Commissione. Inoltre si è svolta una discussione con la commissione ECON del Parlamento europeo, che ha sottolineato gli obiettivi del pacchetto di semplificazione, ovvero garantire chiarezza giuridica e una semplificazione mirata, e ha delineato i principali elementi delle modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013, analogamente alle informazioni fornite agli Stati membri nelle rispettive commissioni.

- **Assunzione e uso di perizie**

N/D

- **Valutazione d'impatto**

La presente proposta non intende creare un nuovo strumento, ma modificare la legislazione esistente al fine di garantire coerenza tra la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri della zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria e altri elementi del quadro riformato di governance economica dell'UE. La proposta mira inoltre a semplificare le procedure esistenti e a ridurre gli obblighi di comunicazione per gli Stati membri. Le modifiche proposte si concentrano su modifiche mirate dell'attuale regolamento (UE) n. 472/2013. Come summenzionato nella sezione dedicata al rispetto del principio di sussidiarietà, non vi sono altre opzioni per eliminare tali incoerenze tra il regolamento in questione e altri elementi del quadro. Per questo motivo non è stata condotta alcuna valutazione d'impatto formale.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

N/D

- **Diritti fondamentali**

La proposta non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sul bilancio dell'UE.

5. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013 proposte non richiedono misure volte ad agevolarne l'attuazione e non comportano difficoltà di attuazione per gli Stati membri.

L'articolo 19 del regolamento (UE) n. 472/2013 prevede che la Commissione presenti ogni cinque anni una relazione sull'applicazione del regolamento, che valuti gli elementi seguenti: 1) l'efficacia del regolamento nel promuovere i suoi obiettivi; 2) i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza sostenuta dei risultati economici degli Stati membri; 3) il contributo del regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica. La relazione della Commissione dovrebbe essere accompagnata, se del caso, da una proposta di modifica del regolamento.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

N/D

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

La proposta apporta modifiche mirate al regolamento (UE) n. 472/2013 che consistono nell'eliminare le incoerenze con gli atti legislativi derivanti dalla riforma del quadro di governance economica dell'UE del 2024 e gli sviluppi istituzionali intervenuti dal 2013, nonché nel semplificare e chiarire alcuni elementi in linea con l'agenda di semplificazione della Commissione volta a ridurre gli oneri normativi e a semplificare la legislazione dell'UE per agevolarne l'attuazione.

Le incoerenze nel regolamento (UE) n. 472/2013 riguardano in larga misura i riferimenti obsoleti ad altri atti e quadri di assistenza finanziaria che non sono più applicabili, anche a seguito della riforma del quadro di governance economica dell'UE del 2024, che prevede modifiche degli articoli 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10 e 12. Più specificatamente: i) una serie di riferimenti incrociati al precedente regolamento (UE) n. 1466/97 e al regolamento (UE) n. 1467/97 è diventata obsoleta e si propone di aggiornarli per tenere conto della riforma del quadro di governance economica dell'UE del 2024, che ha comportato l'abrogazione del regolamento (UE) n. 1466/97 e la sua sostituzione con il regolamento (UE) 2024/1263 e la modifica del regolamento (UE) n. 1467/97; ii) i riferimenti obsoleti ai programmi di stabilità e ai programmi nazionali di riforma degli Stati membri sono stati eliminati, in quanto tali programmi sono stati fusi nei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine a seguito della riforma del 2024; iii) i riferimenti obsoleti all'esonero degli Stati membri soggetti a un programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 472/2013 dalla presentazione di un programma di stabilità a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1466/97 sono stati sostituiti da riferimenti ai piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, in quanto gli obblighi delineati in tali piani dovrebbero essere integrati nella concezione del programma di aggiustamento macroeconomico; e iv) l'articolo 12 sull'esonero dal monitoraggio e dalla valutazione del semestre europeo per il coordinamento delle politiche economiche quando uno Stato membro è soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico è soppresso in quanto tale esonero è diventato obsoleto a seguito della riforma del quadro di governance economica dell'UE. Inoltre i riferimenti al FESF sono stati eliminati per quanto riguarda la futura assistenza finanziaria ottenuta dagli Stati membri da questo fondo, in quanto non è più attivo come istituto di credito per nuovi programmi di assistenza finanziaria.

Le modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013 proposte consentono di allineare le relative disposizioni alla nuova ripartizione dei compiti introdotta dal regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, che ha conferito alla BCE responsabilità specifiche in materia di vigilanza prudenziale. Al fine di garantire la coerenza con questo nuovo quadro, le modifiche dell'articolo 3 proposte fanno riferimento a tale nuova ripartizione dei compiti, in particolare quando uno Stato membro sottoposto a sorveglianza rafforzata è tenuto a effettuare prove di stress o analisi di sensibilità per valutare la resilienza del settore finanziario o presentare valutazioni periodiche delle sue capacità di vigilanza sul settore finanziario.

Inoltre le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 472/2013 mirano a rispondere alla preoccupazione che l'attuale impostazione della sorveglianza rafforzata possa dissuadere gli Stati membri dal richiedere assistenza finanziaria precauzionale ove necessario. Al fine di raggiungere un equilibrio tra una sorveglianza efficace e la necessità di evitare di dissuadere gli Stati membri dal richiedere assistenza precauzionale ove necessario, le modifiche mirano a chiarire le circostanze in cui la sorveglianza rafforzata si applica agli Stati membri che beneficiano di assistenza finanziaria precauzionale. In particolare, gli articoli 2 e 3 propongono che la sorveglianza rafforzata sia attivata automaticamente solo quando uno Stato membro beneficia di un'assistenza finanziaria che richiede l'adozione di nuove misure politiche, indipendentemente dal fatto che tale assistenza sia fornita da altri Stati membri, da paesi terzi, dal MESF, dal MES o da istituzioni finanziarie internazionali quali l'FMI. Ciò significa che gli Stati membri che beneficiano di un'assistenza finanziaria subordinata a condizioni, quale una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate (ECCL) del MES, come stabilito all'articolo 14 del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, dovrebbero essere sottoposti a sorveglianza rafforzata, anche se l'assistenza non è ancora stata erogata. Per i nuovi strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se l'ottenimento di tale assistenza giustifichi una sorveglianza rafforzata, garantendo un approccio alla sorveglianza più differenziato e mirato. Rimane la possibilità supplementare per la Commissione di sottoporre volontariamente gli Stati membri a sorveglianza rafforzata, se giustificato.

Le modifiche dell'articolo 14 proposte chiariscono l'ambito e la finalità della sorveglianza post-programma, laddove quest'ultima si concentrerebbe sul monitoraggio e sulla valutazione della capacità di rimborso degli Stati membri che hanno beneficiato di assistenza finanziaria, nonché dell'attuazione delle riforme pertinenti non già contemplate dal piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Tale sorveglianza individuerà inoltre la necessità di misure correttive per attenuare eventuali rischi per il rimborso. Chiarendo gli obiettivi e le priorità della sorveglianza post-programma, il regolamento modificato fornisce un quadro semplificato e proporzionato per la sorveglianza degli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico.

Inoltre le modifiche introducono un sistema a più livelli di sorveglianza post-programma che prevede un livello di controllo differenziato in base al rischio di rimborso e alla necessità di misure correttive. Ciò consente un approccio più reattivo e mirato alla sorveglianza post-programma. Una caratteristica fondamentale di questo sistema riguarda la possibilità di condurre una valutazione specifica della capacità dello Stato membro di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, che sarà effettuata dalla Commissione cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma. Tale valutazione prenderà in considerazione fattori quali la sostenibilità del debito, il rapporto debito/PIL, le procedure per i disavanzi eccessivi, le condizioni di credito e le condizioni di stabilità finanziaria. Se la Commissione giunge alla conclusione che non sussistono rischi sostanziali per il rimborso, previo parere del comitato economico e finanziario, sarebbe possibile sospendere le

valutazioni periodiche per un periodo di cinque anni, a determinate condizioni. Ciò facilita un uso più efficace delle risorse per sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri per uscire da un programma di aggiustamento macroeconomico e promuovere un'applicazione più efficiente e mirata della sorveglianza post-programma, in linea con gli sforzi generali di semplificazione della Commissione.

Un nuovo articolo 18 bis prevede la conclusione di accordi amministrativi tra la Commissione e i pertinenti fornitori di assistenza finanziaria agli Stati membri della zona euro, compreso il MES. L'obiettivo di tali accordi è agevolare una stretta cooperazione e lo scambio di informazioni tra la Commissione e tali fornitori, garantendo in tal modo un approccio coordinato e coeso alla sorveglianza economica e all'assistenza finanziaria.

Si propone di sopprimere l'applicazione del regolamento (UE) n. 472/2013 agli Stati membri che al 30 maggio 2013 beneficiavano di assistenza finanziaria (articolo 16) e le disposizioni transitorie (articolo 17) in quanto obsolete.

Infine i futuri riesami del funzionamento del regolamento (UE) n. 472/2013 sono stati allineati ai riesami del funzionamento del regolamento (UE) 2024/1263 (articolo 19).

2025/0312 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013 per quanto riguarda la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 136, in combinato disposto con l'articolo 121, paragrafo 6,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea[5],

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio[6] stabilisce le disposizioni volte a rafforzare la sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri la cui moneta è l'euro nel caso in cui tali Stati membri a) si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria o la sostenibilità delle loro finanze pubbliche, con potenziali ripercussioni negative su altri Stati membri della zona euro o b) richiedono o ricevono assistenza finanziaria.

(2) Il quadro di governance economica dell'Unione è stato riformato nel 2024. La riforma mirava a facilitare una sorveglianza economica efficace, ancorata a un quadro comune che garantisca la parità di trattamento e il coordinamento multilaterale delle politiche. La riforma puntava inoltre a promuovere ulteriormente finanze pubbliche sane e sostenibili, una crescita sana e inclusiva e la resilienza attraverso riforme e investimenti, nonché a prevenire disavanzi eccessivi e a rafforzare la titolarità nazionale. Per conseguire tali obiettivi, tale riforma ha introdotto nuovi concetti e apportato modifiche alla struttura del quadro di governance economica dell'Unione. La riforma è stata attuata con l'adozione del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio[7], del regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio[8] e della direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio[9].

5 GU C del , pag. .

6 Regolamento (UE) n. 472/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sul rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria (GU L 140 del 27.5.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/472/oj).

7 Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che

(3) Nella comunicazione dell'11 febbraio 2025 dal titolo "Un'Europa più semplice e più rapida - Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione"[10], la Commissione ha delineato la visione sottesa a un'agenda di attuazione e semplificazione che miri a rafforzare la competitività e a salvaguardare gli obiettivi economici, sociali e ambientali riducendo gli oneri normativi e semplificando la legislazione dell'Unione, agevolandone così l'attuazione.

(4) Nel contesto della riforma del quadro di governance economica dell'Unione del 2024 e al fine di semplificare, consolidare e codificare la legislazione, sono necessarie modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013 per garantire la coerenza con altri atti del quadro di governance economica e contribuire alla sua razionalizzazione e semplificazione.

(5) I piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine, introdotti dal regolamento (UE) 2024/1263, sono la pietra angolare della riforma del 2024. Essi hanno sostituito i programmi di stabilità e convergenza e i programmi nazionali di riforma, riunendo così gli impegni in materia di bilancio, di riforme e di investimenti di ciascuno Stato membro in un quadro comune. È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per tenere conto dell'introduzione nel quadro comune dei piani nazionali strutturali di bilancio di medio termine. In particolare, nella concezione di un programma di aggiustamento macroeconomico si dovrebbe tenere debitamente conto degli obblighi derivanti da un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine, al fine di garantire un approccio coerente ed efficace per affrontare le sfide macroeconomiche e di bilancio dello Stato membro. Inoltre, in conformità dell'articolo 32 del regolamento (UE) 2024/1263, uno Stato membro non dovrebbe essere tenuto a presentare un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine né una relazione annuale sui progressi compiuti qualora sia soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico.

(6) Il Fondo europeo di stabilità finanziaria (FESF) è stato creato nel giugno 2010 dai paesi della zona euro come meccanismo temporaneo di risoluzione delle crisi. A decorrere dal 1º luglio 2013 il FESF non può più concludere nuovi programmi di finanziamento. È opportuno modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per tenerne conto.

(7) L'esperienza ha dimostrato che l'attuale impostazione della sorveglianza rafforzata può avere un effetto deterrente sugli Stati membri che richiedono assistenza finanziaria precauzionale e può comportare l'applicazione di una sorveglianza supplementare anche se non giustificata. Al fine di raggiungere un equilibrio tra la necessità di una sorveglianza efficace e la necessità di evitare di dissuadere gli Stati membri dal richiedere assistenza precauzionale ove necessario, è opportuno modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per chiarire le circostanze in cui si applica la

abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

8 Regolamento (UE) 2024/1264 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica del regolamento (CE) n. 1467/97 per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L, 2024/1264, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1264/oj).

9 Direttiva (UE) 2024/1265 del Consiglio, del 29 aprile 2024, recante modifica della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri di bilancio degli Stati membri (GU L, 2024/1265, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2024/1265/oj).

10 Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, dell'11 febbraio 2025, "Un'Europa più semplice e più rapida - Comunicazione sull'attuazione e la semplificazione" (COM(2025) 47 final).

sorveglianza rafforzata quando uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria precauzionale.

(8) Uno Stato membro che riceve assistenza finanziaria a titolo precauzionale da uno o più Stati membri o da paesi terzi, dal meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria ("MESF"), dal meccanismo europeo di stabilità ("MES") o da un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale il Fondo monetario internazionale ("FMI"), che richiede l'adozione di nuove misure politiche, dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013, anche se tale assistenza finanziaria non è ancora stata erogata. Una linea di credito soggetta a condizioni rafforzate ("ECCL") del MES richiede tali nuove misure politiche e pertanto uno Stato membro che beneficia di tale assistenza finanziaria a titolo precauzionale dovrebbe essere sottoposto a sorveglianza rafforzata. Per quanto riguarda i nuovi strumenti di assistenza finanziaria precauzionale del MES, la Commissione dovrebbe valutare caso per caso se siano adottate tali nuove misure politiche e pertanto se l'ottenimento di tale assistenza finanziaria da parte di uno Stato membro giustifichi l'applicazione della sorveglianza rafforzata a norma del regolamento (UE) n. 472/2013.

(9) Il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio[11] ha attribuito alla Banca centrale europea ("BCE") compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi. Al fine di rispettare la ripartizione delle responsabilità tra la BCE e le autorità nazionali competenti degli Stati membri partecipanti stabilita da tale regolamento, è opportuno chiarire le disposizioni del regolamento (UE) n. 472/2013 che riguardano le informazioni o le misure di vigilanza relative al settore finanziario.

(10) Il regolamento (UE) n. 472/2013 prevede che uno Stato membro che esce da un programma di aggiustamento macroeconomico sia sottoposto a sorveglianza post-programma fino al rimborso del 75 % dell'assistenza finanziaria ricevuta. La Corte dei conti europea, nella relazione speciale n. 18/2021[12], ha individuato alcune carenze nell'efficacia della sorveglianza post-programma, tra cui la mancanza di priorità e di obiettivi chiari, nonché sovrapposizioni con altri processi di sorveglianza economica, come il semestre europeo.

(11) Alla luce di tali conclusioni, è necessario modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per chiarire l'obiettivo e l'ambito della sorveglianza post-programma, al fine di aumentarne la coerenza con il quadro europeo di governance economica ed evitare una duplicazione degli obblighi di comunicazione. Nello specifico, la sorveglianza post-programma dovrebbe concentrarsi sul monitoraggio e sulla valutazione della capacità di rimborso dello Stato membro interessato per quanto riguarda l'assistenza finanziaria ricevuta, tenendo conto delle condizioni economiche, di bilancio e finanziarie di tale Stato membro. Tale sorveglianza dovrebbe riguardare anche l'attuazione di determinate riforme, nella misura in cui non siano già soggette a monitoraggio nell'ambito del piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine. Infine la

11 Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).

12 Relazione speciale n. 18/2021 della Corte dei conti europea: Sorveglianza attuata dalla Commissione sugli Stati membri che escono da un programma di aggiustamento macroeconomico: uno strumento adeguato che va ottimizzato.

sorveglianza post-programma dovrebbe individuare la necessità di misure correttive per attenuare i rischi per il rimborso dell'assistenza finanziaria ricevuta.

(12) È inoltre necessario modificare il regolamento (UE) n. 472/2013 per rendere la sorveglianza post-programma più proporzionata ai rischi, introducendo un sistema di sorveglianza a più livelli che preveda un livello di controllo differenziato in funzione del rischio di rimborso dell'assistenza finanziaria ricevuta e della necessità di misure correttive. In particolare, cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a effettuare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Se la Commissione conclude che non sussistono rischi sostanziali per la capacità dello Stato membro di rimborsare l'assistenza finanziaria a medio termine, dovrebbe essere possibile sospendere le valutazioni periodiche per un periodo di cinque anni, a condizione che non vi siano cambiamenti sostanziali delle circostanze. Prima di concludere la sua valutazione, la Commissione dovrebbe chiedere il parere del comitato economico e finanziario.

(13) Al fine di garantire una stretta cooperazione con il MES e con altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti nell'attuazione del regolamento (UE) n. 472/2013, la Commissione dovrebbe continuare ad adoperarsi per definire i necessari accordi amministrativi. Tali accordi contribuiscono a garantire il coordinamento e il rafforzamento reciproco delle attività delle diverse istituzioni e degli organismi coinvolti nella concessione dell'assistenza finanziaria.

(14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 472/2013,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 472/2013 è così modificato:

(1) all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) richiedono o ricevono assistenza finanziaria da uno o più altri Stati membri o paesi terzi, dal Meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria (MESF), dal Meccanismo europeo di stabilità (MES) o da altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti quali il Fondo monetario internazionale (FMI).";

(2) l'articolo 2 è così modificato:

(a) al paragrafo 3, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Se uno Stato membro beneficia di assistenza finanziaria a titolo precauzionale da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MESF, del MES o di un'altra istituzione finanziaria pertinente, quale l'FMI, che richiede l'adozione di nuove misure politiche, la Commissione sottopone a sorveglianza rafforzata detto Stato membro.";

(b) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

(3) l'articolo 3 è così modificato:

(a) al paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata adotta, previa consultazione e in collaborazione con la Commissione e d'intesa con la BCE, le AEV, il CERS ed eventualmente l'FMI, misure atte a eliminare le cause, o le cause potenziali, di difficoltà. Nel far ciò lo Stato membro tiene conto di ogni raccomandazione indirizzatagli ai sensi del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio*, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997**, o del regolamento (UE) n. 1176/2011.

* Regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, relativo al coordinamento efficace delle politiche economiche e alla sorveglianza di bilancio multilaterale e che abroga il regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio (GU L, 2024/1263, 30.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/1263/oj).

** Regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l'accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1467/oj).;

(b) il paragrafo 2 è soppresso;

(c) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Su richiesta della Commissione, uno Stato membro soggetto a sorveglianza rafforzata:

(a) comunica alla Commissione, alla BCE, e, se del caso, alle competenti AEV, a norma dell'articolo 35 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010, alla frequenza richiesta, informazioni disaggregate sul proprio sistema finanziario, comprendenti i risultati di ogni prova da stress o analisi di sensibilità eseguita a norma della lettera b) del presente paragrafo;

(b) effettua, sotto la vigilanza della BCE, nella sua veste di autorità di vigilanza, o, se del caso, sotto la vigilanza delle AEV competenti, le prove da stress o le analisi di sensibilità, a seconda delle necessità, per valutare la resilienza del settore finanziario a diversi shock macroeconomici e finanziari, secondo le modalità specificate dalla Commissione e dalla BCE in cooperazione con le AEV competenti e il CERS;

(c) deve presentare valutazioni periodiche delle proprie capacità di vigilanza del settore finanziario nell'ambito di una valutazione inter pares specifica effettuata dalla BCE, nella sua funzione di vigilanza, o, se del caso, dalle AEV competenti;

(d) comunica alla Commissione qualsiasi informazione necessaria per monitorare gli squilibri macroeconomici conformemente al regolamento (UE) n. 1176/2011;

(e) comunica alla Commissione tutte le informazioni necessarie ai fini della sorveglianza di bilancio.

L'applicazione del primo comma, lettere b) e c), del presente paragrafo ha luogo nel rispetto della ripartizione delle responsabilità stabilita all'articolo 6 del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio*.

Se del caso, la BCE, nella sua funzione di vigilanza ai sensi del regolamento (UE) n. 1024/2013, e le AEV competenti preparano, di concerto con il CERS, una valutazione delle potenziali vulnerabilità del sistema finanziario e trasmettono tale valutazione alla Commissione, alla frequenza indicata da quest'ultima, e alla BCE.

La Commissione, la BCE e le competenti AEV considerano come riservati tutti i dati disaggregati loro comunicati.

* Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).";

(d) il paragrafo 4 è soppresso;

(e) al paragrafo 5, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Di norma ogni trimestre la Commissione comunica la sua valutazione alla commissione competente del Parlamento europeo e al CEF. In tale valutazione essa esamina in particolare se siano necessarie ulteriori misure.";

(4) all'articolo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Uno Stato membro che intende richiedere assistenza finanziaria da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MES o di un'altra istituzione finanziaria internazionale pertinente, quale l'FMI, informa immediatamente delle proprie intenzioni il presidente del gruppo di lavoro "Eurogruppo", il commissario per gli affari economici e monetari e il presidente della BCE.";

(5) all'articolo 6, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:

"Qualora uno Stato membro richieda l'assistenza finanziaria del MESF o del MES, la Commissione valuta, d'intesa con la BCE e, ove possibile, con l'FMI, la sostenibilità del debito pubblico di detto Stato membro e le sue necessità di finanziamento effettive o potenziali. La Commissione trasmette tale valutazione al Gruppo di lavoro "Eurogruppo" qualora l'assistenza finanziaria debba essere concessa a carico del MES e al CEF qualora debba essere concessa a carico del MESF.

La valutazione della sostenibilità del debito pubblico si basa sullo scenario macroeconomico più probabile o su uno scenario più prudente e su previsioni di bilancio realizzate con l'ausilio delle informazioni più aggiornate, e tiene debitamente conto dei risultati delle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3. La Commissione valuta inoltre l'impatto di shock macroeconomici e finanziari e ripercussioni negative sulla sostenibilità del debito pubblico.";

(6) l'articolo 7 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è così modificato:

i) il primo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora richieda assistenza finanziaria da parte di uno o più altri Stati membri o paesi terzi, del MESF, del MES o dell'FMI, uno Stato membro elabora di

concerto con la Commissione, che agisce d'intesa con la BCE e, se del caso, con l'FMI, un progetto di programma di aggiustamento macroeconomico che comprenda obiettivi annuali di bilancio. Conformemente all'articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2024/1263, qualora uno Stato membro disponga di un piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine attivo e diventi soggetto a un programma di aggiustamento macroeconomico, nell'elaborazione del programma di aggiustamento macroeconomico si tiene conto di tale piano nazionale strutturale di bilancio di medio termine.";

ii) il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Il progetto di programma di aggiustamento macroeconomico tiene conto della prassi e dei meccanismi di formazione salariale.";

(b) al paragrafo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES sia pienamente conforme al programma di aggiustamento macroeconomico approvato dal Consiglio.";

(c) al paragrafo 4, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"La Commissione informa ogni tre mesi il CEF in merito a tali progressi. Lo Stato membro interessato coopera pienamente con la Commissione e con la BCE. In particolare, fornisce alla Commissione e alla BCE tutte le informazioni che esse giudicano necessarie per il monitoraggio dell'attuazione del programma di aggiustamento macroeconomico a norma dell'articolo 3, paragrafo 3.";

(d) al paragrafo 12, il terzo e il quarto comma sono sostituiti dai seguenti:

"In relazione a tali strumenti il Consiglio, su raccomandazione della Commissione e con decisione rivolta allo Stato membro interessato, approva i principali requisiti politico-economici che il MES prevede di includere fra le condizioni per la concessione della sua assistenza finanziaria, sempre che i contenuti delle relative misure rientrino fra le competenze dell'Unione sancite dai trattati.

La Commissione garantisce che il memorandum d'intesa firmato dalla Commissione per conto del MES sia pienamente coerente con tale decisione del Consiglio.";

(7) l'articolo 10 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è soppresso;

(b) il paragrafo 2 è così modificato:

i) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) è esonerato dal presentare, ove appropriato, le relazioni ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, e dell'articolo 5, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 1467/97;";

ii) la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) riguardo all'attività di monitoraggio di cui all'articolo 7, paragrafo 4, del presente regolamento, è esonerato dal controllo ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, e dell'articolo 10 bis del regolamento (CE) n. 1467/97 e dall'attività di monitoraggio che accompagna tutte le decisioni ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento.";

(8) l'articolo 12 è soppresso;

(9) l'articolo 14 è così modificato:

(a) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Uno Stato membro può essere soggetto a sorveglianza post-programma finché non avrà rimborsato almeno il 75 % dell'assistenza finanziaria che ha ricevuto da uno o più altri Stati membri, dal MESF, dal MES o dal FESF. Qualora esista un rischio perdurante per la capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, il Consiglio, su proposta della Commissione, può prorogare la durata della sorveglianza post-programma. La proposta della Commissione si considera adottata dal Consiglio a meno che il Consiglio stesso decida, deliberando a maggioranza qualificata, di respingerla entro dieci giorni dall'adozione della stessa da parte della Commissione.";

(b) sono inseriti i seguenti paragrafi 1 bis e 1 ter:

"1 bis. Mentre uno Stato membro è soggetto alla sorveglianza post-programma di cui al paragrafo 1, la Commissione monitora e valuta tutti gli elementi seguenti:

(a) la capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta, tenendo conto della sua situazione economica, finanziaria e di bilancio;

(b) fatto salvo l'articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1263, l'attuazione delle riforme incluse nel programma di aggiustamento macroeconomico o nella decisione del Consiglio di cui all'articolo 7, paragrafo 12, del presente regolamento;

(c) la necessità di misure correttive per attenuare i rischi gravanti sulla capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta.

1 ter. Di norma la Commissione, d'intesa con la BCE, comunica ogni sei mesi la sua valutazione di cui al paragrafo 1 bis alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e al parlamento dello Stato membro interessato.";

(c) il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Su richiesta della Commissione uno Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma adempie gli obblighi di cui all'articolo 3, paragrafo 3.";

(d) sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:

"2 bis. Cinque anni dopo l'applicazione della sorveglianza post-programma, la Commissione può preparare una valutazione specifica della capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta. Nel preparare tale valutazione, oltre all'analisi della situazione economica, finanziaria e di bilancio, compresa l'attuazione del piano strutturale nazionale di bilancio a medio termine, la Commissione tiene conto di tutte le circostanze seguenti:

(a) se il rapporto debito pubblico/PIL è superiore al 90 %;

(b) se il Consiglio ha deciso, sulla base dell'articolo 126, paragrafo 6, TFUE, che esiste un disavanzo eccessivo;

(c) l'analisi della sostenibilità del debito di tale Stato membro effettuata dalla Commissione;

(d) le condizioni di credito praticate a tale Stato membro;

(e) la situazione di tale Stato membro sotto il profilo della stabilità finanziaria.

La Commissione comunica la propria valutazione specifica al CEF. A seguito di un parere del CEF, la Commissione può sospendere le valutazioni di cui al paragrafo 1 bis per cinque anni se conclude che a medio termine non sussistono rischi sostanziali per la capacità dello Stato membro interessato di rimborsare l'assistenza finanziaria ricevuta.

La Commissione comunica le sue conclusioni sulla sospensione delle valutazioni di cui al paragrafo 1 bis alla commissione competente del Parlamento europeo, al CEF e al parlamento dello Stato membro interessato.

2 ter. Dopo aver completato la procedura di cui al paragrafo 2 bis, la Commissione fornisce una nuova valutazione a norma di tale paragrafo in uno qualsiasi dei seguenti casi:

(a) alla scadenza della sospensione;

(b) se cambia una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 2 bis, lettera a) o b);

(c) se peggiora sensibilmente una qualsiasi delle circostanze di cui al paragrafo 2 bis, lettere c), d) o e).";

(e) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. La Commissione effettua, di concerto con la BCE, missioni di verifica nello Stato membro soggetto a sorveglianza post-programma secondo quanto richiesto ai fini dei paragrafi 1 bis, 2 bis e 2 ter.";

(f) è inserito il paragrafo 3 bis seguente:

"3 bis. La commissione competente del Parlamento europeo può dare la possibilità allo Stato membro interessato di partecipare a uno scambio di opinioni sui progressi conseguiti nell'ambito della sorveglianza post-programma.";

(10) gli articoli 16 e 17 sono soppressi;

(11) è inserito il seguente articolo 18 bis:

"*Articolo 18 bis*

Accordi amministrativi con il MES e altre istituzioni finanziarie pertinenti

La Commissione si adopera per stabilire i necessari accordi amministrativi con il MES e le altre istituzioni finanziarie internazionali pertinenti per garantire una stretta cooperazione nello svolgimento delle attività previste dal presente regolamento.";

(12) all'articolo 19, secondo comma, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il contributo del presente regolamento al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica.".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo	*Per il Consiglio*
La presidente	*Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 4
1.1. Titolo della proposta/iniziativa 4
1.2. Settore/settori interessati 4
1.3. Obiettivi 4
1.3.1. Obiettivi generali 4
1.3.2. Obiettivi specifici 4
1.3.3. Risultati e incidenza previsti 5
1.3.4. Indicatori di prestazione 5
1.4. La proposta/iniziativa riguarda: 5
1.5. Motivazione della proposta/iniziativa 5
1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa 5
1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli. 5
1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe 6
1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti 6
1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione 6
1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria 6
1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 6
2. MISURE DI GESTIONE 8
2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 8
2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo 8
2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti 8
2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli 8

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 8
2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 8
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 9
3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 9
3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 11
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 11
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato 11
3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate) 12
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 14
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato 14
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane 14
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato 14
3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 16
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 16
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento 16
4. Dimensioni digitali 17
4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale 17
4.2. Dati 17
4.3. Soluzioni digitali 17
4.4. Valutazione dell'interoperabilità 17
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale 18

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 472/2013.

1.2. Settore/settori interessati

Rafforzamento della sorveglianza economica e di bilancio degli Stati membri nella zona euro che si trovano o rischiano di trovarsi in gravi difficoltà per quanto riguarda la loro stabilità finanziaria.

1.3. Obiettivi

1.3.1. Obiettivi generali

Il primo obiettivo della proposta è allineare il quadro giuridico istituito dal regolamento (UE) n. 472/2013 al quadro riformato di governance economica dell'UE entrato in vigore il 30 aprile 2024, che ha abrogato il regolamento (UE) n. 1466/97 (sostituito con il regolamento (UE) 2024/1263) e ha modificato il regolamento (UE) n. 1467/97, nonché tenere conto degli sviluppi istituzionali intervenuti dal 2013.

Il secondo obiettivo è tenere conto della preziosa esperienza e delle conoscenze acquisite con l'applicazione del regolamento (UE) n. 472/2013, chiarendo l'ambito e l'applicazione sia della sorveglianza rafforzata che della sorveglianza post-programma. In tal modo la proposta contribuirà anche alla razionalizzazione e semplificazione del quadro di governance economica dell'UE.

1.3.2. Obiettivi specifici

Al fine di garantire la coerenza con il quadro riformato di governance economica dell'UE, le modifiche del regolamento (UE) n. 472/2013 proposte i) aggiorneranno i riferimenti a documenti e concetti introdotti dalla riforma del 2024, nonché i riferimenti incrociati agli atti legislativi modificati nell'ambito di tale riforma e ii) elimineranno procedure obsolete e l'obbligo per gli Stati membri di produrre documenti nonché ulteriori obblighi di comunicazione non più necessari a seguito della riforma del 2024.

Inoltre, tenendo conto delle esperienze maturate con l'applicazione della sorveglianza rafforzata, le modifiche cercheranno di chiarire l'applicazione della sorveglianza rafforzata quando uno Stato membro della zona euro beneficia di assistenza finanziaria precauzionale. Infine, prendendo in considerazione le pertinenti conclusioni della Corte dei conti europea, le modifiche proposte al regolamento (UE) n. 472/2013 chiariranno l'ambito e l'obiettivo della sorveglianza post-programma, nonché la sua applicazione, con la possibilità di razionalizzare la sorveglianza ove giustificato.

1.3.3. Risultati e incidenza previsti

La proposta dovrebbe evitare la duplicazione delle comunicazioni e comportare una riduzione dell'onere amministrativo per gli Stati membri della zona euro minacciati da problemi di stabilità finanziaria. Inoltre la proposta dovrebbe evitare di disincentivare gli Stati membri della zona euro dal richiedere assistenza finanziaria precauzionale ove necessario. Infine la proposta dovrebbe chiarire l'ambito e l'obiettivo della sorveglianza post-programma, consentendo una migliore attuazione del quadro di governance economica dell'UE.

1.3.4. Indicatori di prestazione

Ogni cinque anni la Commissione elaborerà una relazione che esaminerà i) l'efficacia dei regolamenti nel conseguimento dei loro obiettivi, ii) i progressi conseguiti nel garantire un più stretto coordinamento delle politiche economiche e una convergenza sostenuta dei risultati economici degli Stati membri conformemente al TFUE e iii) il contributo dei regolamenti al conseguimento di una crescita sostenibile e inclusiva e della resilienza sociale ed economica. Se del caso, la relazione sarà accompagnata da una proposta di modifica dei regolamenti.

1.4. La proposta/iniziativa riguarda:

☐ una nuova azione;

☐ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria[13];

☐ la proroga di un'azione esistente;

☒ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

N/D

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): Un'azione a livello di UE è necessaria dato il ruolo ad essa conferito dai trattati dell'UE di garantire il coordinamento e la sorveglianza delle politiche economiche e di bilancio degli Stati membri e in particolare degli Stati membri della zona euro, che sono soggetti a maggiori effetti di

[13] A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

ricaduta a livello economico, anche per quanto riguarda la stabilità finanziaria. Gli Stati membri, agendo da soli, non possono raggiungere questi obiettivi.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): L'adozione del regolamento modificato porterà a una migliore attuazione del quadro di governance economica dell'UE da parte degli Stati membri, riducendo nel contempo gli obblighi di comunicazione degli Stati membri.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

N/D

1.5.4. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

N/D

1.5.5. Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

N/D

1.6. Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

☐ **Durata limitata**

– ☐ in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

– ☐ incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

☒ **Durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti[14]

☐ **Gestione diretta** a opera della Commissione:

– ☐ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

– ☐ a opera delle agenzie esecutive.

☐ **Gestione concorrente** con gli Stati membri.

☐ **Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– ☐ a paesi terzi o organismi da questi designati;

– ☐ a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

[14] Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx.

– ☐ alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– ☐ agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– ☐ a organismi di diritto pubblico;

– ☐ a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– ☐ a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

– ☐a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

N/D

2.2. Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1. Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

N/D

2.2.2. Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

N/D

2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

N/D

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

N/D

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

La proposta non incide sul bilancio dell'UE.

- Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.[15]	di paesi EFTA[16]	di paesi candidati e potenziali candidati[17]	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati e potenziali candidati	di altri paesi terzi	altre entrate con destinazione specifica
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO
	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

15 Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
16 EFTA: Associazione europea di libero scambio.
17 Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

	[XX.YY.YY.YY]	Diss./Non diss.	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

3.2. Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Numero	

DG: <…….>			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
Stanziamenti operativi							
Linea di bilancio	Impegni	(1a)					**0,000**
	Pagamenti	(2a)					**0,000**
Linea di bilancio	Impegni	(1b)					**0,000**
	Pagamenti	(2b)					**0,000**
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici[18]							
Linea di bilancio		(3)					**0,000**
TOTALE stanziamenti per la DG <…….>	Impegni	=1a+1b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=2a+2b+3	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

			Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
TOTALE stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

[18] Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

	Pagamenti	(5)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici		(6)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	Pagamenti	=5+6	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.2. Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati ⇩			Anno **2024**		Anno **2025**		Anno **2026**		Anno **2027**		Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)						**TOTALE**	
	RISULTATI																	
	Tipo[19]	Costo medio	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N.	Costo	N. tota le	Costo totale
OBIETTIVO SPECIFICO 1[20] …																		
- Risultato																		
- Risultato																		
- Risultato																		
Totale parziale obiettivo specifico 1																		

19 I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).

20 Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …																			
- Risultato																			
Totale parziale obiettivo specifico 2																			
TOTALE																			

3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE 2021-2027**
RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Risorse umane	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Altre spese amministrative	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane

– ☒ La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

– ☐ La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)[21]

STANZIAMENTI VOTATI	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
• Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)				
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)	0	0	0	0
20 01 02 03 (delegazioni UE)	0	0	0	0
01 01 01 01 (ricerca indiretta)	0	0	0	0
01 01 01 11 (ricerca diretta)	0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare)	0	0	0	0
• Personale esterno (in ETP)				

[21] Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)		0	0	0	0
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)		0	0	0	0
Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]	- in sede	0	0	0	0
	- nelle delegazioni UE	0	0	0	0
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)		0	0	0	0
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7		0	0	0	0
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7		0	0	0	0
TOTALE		**0**	**0**	**0**	**0**

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

	Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione	**Personale supplementare eccezionale***		
		Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca	**Da finanziare a titolo della linea BA**	**Da finanziare mediante diritti**
Posti della tabella dell'organico			N/D	
Personale esterno (AC, END, INT)				

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei	
Personale esterno	

3.2.5. Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	**TOTALE QFP 2021-2027**
RUBRICA 7					
Spese informatiche (istituzionali)	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**
Totale parziale RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
Esclusa la RUBRICA 7					
Spese informatiche per la politica per i	0,000	0,000	0,000	0,000	**0,000**

programmi operativi					
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
TOTALE	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

– ☒ può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

– ☐ comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

– ☐ comporta una revisione del QFP.

3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

– ☒ non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

– ☐ prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**	Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento					
TOTALE stanziamenti cofinanziati					

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

– ☒ La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

– ☐ La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

 – ☐ sulle risorse proprie.

 – ☐ su altre entrate.

 – ☐ indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti	Incidenza della proposta/iniziativa[22]

[22] Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

	disponibili per l'esercizio in corso	Anno **2024**	Anno **2025**	Anno **2026**	Anno **2027**
Articolo ……..					

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4. DIMENSIONI DIGITALI

4.1. Prescrizioni di rilevanza digitale

Le modifiche proposte non stabiliscono nuove prescrizioni di rilevanza digitale. Le modifiche proposte non introducono obblighi o disposizioni supplementari concernenti la raccolta, il trattamento, la generazione, lo scambio o la condivisione di dati, l'automazione o la digitalizzazione dei processi dei portatori di interessi, l'uso di soluzioni digitali nuove o esistenti o i servizi pubblici digitali. Nella presente proposta non vengono pertanto individuate prescrizioni di rilevanza digitale supplementari.

4.2. Dati

ND

4.3. Soluzioni digitali

ND

4.4. Valutazione dell'interoperabilità

ND

4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale

ND